



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bologna
Prima Sezione Civile

riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Fausto Casari Presidente

dott. Riccardo Di Pasquale Consigliere

dott. Rosario Lionello Rossino Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 1535 del Ruolo Generale dell'anno 2017, promossa da

_____ nato in Costa d'Avorio il 22 dicembre 1986, con il patrocinio dell'avv. Cinzia

Brandalise.

- appellante -

contro

MINISTERO DELL'INTERNO, IN PERSONA DEL MINISTRO PRO-TEMPORE,

- appellato contumace -

IN PUNTO A: Impugnazione *ex art.* 35 D. Lvo 25/2008

Con l'intervento del Procuratore Generale che ha concluso per la conferma del provvedimento impugnato.

La Corte

udita la relazione della causa fatta dal Consigliere dott. Rosario Lionello Rossino;

viste le conclusioni prese dal procuratore di parte appellante

letti ed esaminati gli atti ed i documenti del processo, ha così deciso:



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Il Tribunale di Bologna, con ordinanza del 18 aprile 2017, ha rigettato il ricorso proposto da
(nato in Costa d'Avorio il 22 dicembre 1986), avverso la decisione del 27 maggio
2016 della Commissione Territoriale di Bologna, che gli aveva negato la protezione internazionale
(protezione sussidiaria e protezione umanitaria).

Avverso tale ordinanza, ha proposto appello, chiedendo il riconoscimento della
protezione sussidiaria di cui agli artt. 1 e 14 dello stesso decreto legislativo e, in via subordinata, il
riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari ex artt. 32, comma 3 del d.lgs. n. 25 del
2008, 5 comma 6 e 19 comma 1 del d.lgs. 286/98 (T.U. immigrazione).

Il Ministero dell'Interno non si è costituito e, pertanto, stante la rituale notifica dell'atto di
impugnazione, deve essere dichiarato contumace.

2. – La Commissione ha deciso di non riconoscere la protezione internazionale, ritenendo insussistenti
sia i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato che i requisiti di legge per il
riconoscimento della protezione sussidiaria.

Il Tribunale, dopo avere ascoltato il ricorrente (verbale d'udienza del 21 febbraio 2017), con la
decisione impugnata, ha sostanzialmente condiviso il giudizio della Commissione, considerando non
attendibili le dichiarazioni del richiedente, in quanto quest'ultimo non aveva compiuto ogni
ragionevole sforzo per circostanziare il suo racconto. Le dichiarazioni del richiedente apparivano,
inoltre, in contrasto con le informazioni generali e specifiche relative alla zona di provenienza.

3. – L'appellante ha lamentato la non corretta valutazione delle dichiarazioni rese, sostenendo che
sussistessero, invece, le condizioni per il riconoscimento delle due forme di protezione invocate, anche
in considerazione della situazione nella quale versava la Costa d'Avorio, ove si registravano anche
arresti arbitrari e deprecabili condizioni di detenzione

4. – Si ritiene opportuno, come premessa, richiamare i principi generali che disciplinano la materia che
ci occupa.



Per quel che concerne la protezione sussidiaria, che deve essere riconosciuta al cittadino straniero che non possieda i requisiti per ottenere lo status di rifugiato, ma nei cui confronti sussistano fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel paese di origine (o, in caso di apolide, nel Paese in cui aveva precedentemente la dimora abituale), correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno e che non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di tale paese, l'art. 14 predefinisce i danni gravi che il ricorrente potrebbe subire e precisa, quindi, che sono considerati danni gravi: a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte; b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo paese di origine; c) la minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

Inoltre, ai sensi dell'art. 5 del d. lgs. 2007 n. 251, ai fini della valutazione della domanda di protezione internazionale, i responsabili della persecuzione o del danno grave devono essere: 1) lo Stato; 2) i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio; 3) soggetti non statuali se i responsabili di cui ai punti 1) e 2), comprese le organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono fornire protezione.

Secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione (Cass. 4139 del 2011; 6879 del 2011; 24544 del 2011; n. 22111 del 2014) la protezione umanitaria è, invece, una misura residuale che presenta caratteristiche necessariamente non coincidenti con quelle riguardanti le misure maggiori. Condizione per il rilascio di un permesso di natura umanitaria, in forza dell'art. 5 comma 6 D. Lgs. n. 286 del 1998, è il riconoscimento di una situazione di vulnerabilità da proteggere alla luce degli obblighi costituzionali ed internazionali gravanti sullo Stato italiano. Del resto, la lettura anche solo testuale dell'art. 32 comma 3 del D. Lgs. n. 25 del 2008 evidenzia tale diversità. Stabilisce, infatti, la norma citata che "Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ritenga che possano sussistere gravi motivi di carattere umanitario, la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per l'eventuale rilascio del permesso di soggiorno ai sensi del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286,



art. 5, comma 6". Al riguardo, la Suprema Corte ha affermato che l'attuale sistema pluralistico delle misure di protezione internazionale include la tutela residuale costituita dal rilascio di permessi sostenuti da ragioni umanitarie o diverse da quelle proprie della protezione sussidiaria o correlate a condizioni temporali limitate e circoscritte, come previsto dall' art. 32 comma 3 del D.L. gs. n. 25 del 2008, ai sensi del quale le Commissioni territoriali, quando ritengano sussistenti gravi motivi umanitari (evidentemente inidonei ad integrare le condizioni necessarie per la protezione sussidiaria), devono trasmettere gli atti al Questore per l'eventuale rilascio del permesso di soggiorno.

5 – Pare opportuno, poi, riportare le dichiarazioni rese dall'appellante dinanzi alla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Bologna e successivamente, dinanzi al Tribunale di Bologna.

In estrema sintesi, il richiedente, dinanzi alla Commissione Territoriale, ha affermato:

che era nato il 22 dicembre 1986 (e non come erroneamente riportato nel modello C/3 il 22 gennaio

1994) a Divo, in Costa D'Avorio, e che era orfano di entrambi i genitori;

che aveva due fratelli e due sorelle, che vivevano a Boundialy, nel nord della Costa d'Avorio;

che, nel suo paese, aveva svolto attività lavorativa di meccanico e di autista;

che, in particolare, aveva prestato attività lavorativa per un commerciante di cacao, che aveva dei depositi in diversi villaggi;

che tale attività lavorativa si concretizzava nel prelievo di merce dai depositi, ove era custodita, e nel successivo trasporto della stessa, con un camion, a Abdjan;

che, nel giugno del 2012, si era recato nel villaggio di Guitri e che, al rientro, di notte, aveva subito una rapina;

che, infatti, alcune persone, con un tronco, avevano bloccato la strada e si erano impossessati del carico che trasportava;

che i rapinatori lo avevano picchiato e, quindi, lasciato svenuto nella foresta;

che aveva avvisato, poi, il suo datore di lavoro e aveva denunciato il fatto alla polizia;



che anche il suo capo si era rivolto alla polizia, che aveva, dopo qualche giorno, ritrovato il camion vuoto;

che, successivamente, esso dichiarante era tornato a Abidjan ed il suo datore di lavoro aveva cominciato ad accusarlo di essere complice del furto e a chiedergli, con minacce, di restituire la merce rubata;

che il fratello gli aveva consigliato di allontanarsi da casa;

che esso dichiarante si era, perciò, trasferito presso l'abitazione di un amico, in quanto il suo datore di lavoro aveva molte conoscenze nell'esercito ed avrebbe potuto fargli del male;

che, dopo che i militari si erano recati a casa del fratello, avevano trovato e perquisito anche il suo alloggio, non trovando nulla;

che si era, pertanto, trasferito a DIVO, in una abitazione di sua proprietà, ove era rimasto fino all'espatrio;

che aveva deciso di andare via dalla Costa d'Avorio, in quanto i militari si era recati nuovamente presso la casa del fratello e lo avevano portato in prigione e picchiato per fargli rivelare il luogo dove si trovasse esso dichiarante;

che il fratello aveva, quindi, ceduto alla richiesta dei militari e che, tuttavia, era riuscito ad avvertirlo;

che esso dichiarante era fuggito via in quanto il suo datore non avrebbe mai creduto alla sua versione sulla rapina e si sarebbe, dunque, trovato in pericolo se non lo avesse risarcito.

Dinanzi al Tribunale di Bologna, _____ ha confermato il racconto sopra riportato, precisando :

che era nato a Divo e che era vissuto anche a Abidjan;

che aveva frequentato la scuola primaria per quattro anni, preferendo poi dedicarsi alla ricerca di un'attività lavorativa;

che, dopo la morte dei genitori, aveva iniziato a lavorare con lo zio in qualità di apprendista camionista;

che, dopo due o tre mesi di apprendistato, aveva preso la patente e aveva cominciato a lavorare per una impresa di trasporti;



che, in particolare, guidava un camion della portata di 40 tonnellate, con il quale trasportava cacao e anacardi;

che, nel corso dell'espletamento di tale attività, era stato vittima dell'agguato del giugno 2012;

che erano state le forze dell'ordine a suggerire al datore di lavoro che esso dichiarante potesse essere complice dei banditi che avevano compiuto la rapina;

che il suo datore di lavoro lo aveva avvertito che, se non avesse risarcito il danno conseguente alla sottrazione della merce, la polizia lo avrebbe arrestato o anche ucciso;

che il proprio datore di lavoro aveva forti legami con FRC, tanto è vero che, quando i dipendenti, in occasione di controlli, erano trovati senza documenti, era sufficiente telefonargli, per potere ripartire senza problemi;

che i militari delle FRC avevano iniziato a cercarlo ovunque e continuavano a cercarlo anche dopo che era espatriato,

che tale circostanza gli era stata riferita dal fratello, che la aveva appresa dai vicini di casa.

6 - Ciò premesso in fatto, si deve in primo luogo valutare la credibilità delle dichiarazioni del richiedente, non suffragate da riscontri probatori, in ordine alla situazione di rischio effettivo di subire un danno grave.

Orbene, deve essere osservato, in proposito, che l'art. 3 del d. lgs. 2007/251 prevede che, qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri quando l'autorità competente a decidere ritiene che: a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi; c) le dichiarazioni del richiedente siano da ritenersi coerenti, plausibili e non in contrasto con le informazioni generali e specifiche di cui si dispone relative al suo caso; d) egli abbia presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che



non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla; e) il richiedente sia in generale attendibile.

Si tratta, come ricordato di recente dalla Corte di Cassazione (ord. 9 gennaio - 4 aprile 2013 n. 8282), di uno scrutinio fondato su parametri normativi tipizzati e non sostituibili, tutti incentrati sulla verifica della buona fede soggettiva nella proposizione della domanda e che impongono una valutazione d'insieme della credibilità del cittadino straniero, fondata su un esame comparativo e complessivo degli elementi di affidabilità e di quelli critici.

La norma citata, testualmente riproduttiva della corrispondente disposizione contenuta nell'art. 4 della Direttiva 2004/83/CE, costituisce, unitamente al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, relativo al dovere di cooperazione istruttoria incombente sul giudice in ordine all'accertamento delle condizioni aggiornate del paese d'origine del richiedente asilo, il cardine del sistema di attenuazione dell'onere della prova, posto a base dell'esame e dell'accertamento giudiziale delle domande di protezione internazionale.

7 - Le censure che l'appellante ha rivolto all'ordinanza impugnata, in ordine alla valutazione di inattendibilità delle dichiarazioni rese, paiono senz'altro fondate.

Contrariamente a quanto affermato dalla Commissione territoriale e dal Tribunale, a parere di questo Collegio, il racconto del richiedente risulta specifico, dettagliato, coerente, non contraddittorio, e quindi complessivamente credibile.

Non vi sono incongruenze tra quanto dichiarato in sede amministrativa e poi all'autorità giudiziaria. Il richiedente, dinanzi al Tribunale, ha, invero, aggiunto degli elementi di dettaglio, che, lungi dal contraddire la ricostruzione della vicenda prospettata all'autorità amministrativa, testimoniano il suo sforzo di circostanziare la ricostruzione degli avvenimenti, che lo avevano condotto a lasciare la Costa d'Avorio.

Il racconto di _____ risulta, del resto, plausibile, essendo verosimile che un datore di lavoro, che subisca un danno patrimoniale in conseguenza di una rapina, sospetti che il dipendente, che trasportava la merce sottratta, fosse complice degli autori del fatto delittuoso.



Dal racconto del richiedente emerge che il suo datore di lavoro lo minacci di farlo arrestare, non credendo alla sua estraneità alla rapina suddetta, e che si avvalga dei suoi legami con le forze di polizia e, in particolare, con i militari della FRC, per rintracciarlo ed ottenere, quindi, il risarcimento del danno subito, in conseguenza della sottrazione della merce trasportata da _____, nel giugno 2012. In due occasioni, i militari hanno anche usato violenza nei confronti del fratello del richiedente.

8. – Le dichiarazioni di _____ trovano, d'altra parte, riscontro nelle informazioni sulla situazione del Paese di origine (COI).

Accreditate fonti internazionali (rapporto Human Rights Wacht 2017; Country Reports on Human Rights practices 2016 Cote D'Ivoire del Dipartimento di Stato Americano, Unità COI Commissione nazionale per il diritto di asilo del Ministero dell'Interno del 2 ottobre 2017), forniscono, infatti, un quadro critico circa il rispetto dei diritti umani nel Paese, evidenziando che le autorità civili non sempre sono riuscite a mantenere un controllo efficace sulle forze di sicurezza, che si sono rese responsabili di abusi. Le Forze Armate della Costa d'Avorio (FACI), già note come Forze Repubblicane della Costa d'Avorio e la gendarmeria, in particolare, si sono rese responsabili di arresti e detenzioni arbitrari, anche utilizzando centri di detenzione non ufficiali. D'altra parte, l'apparato giudiziario risulta inefficiente e non indipendente. Le condizioni di vita nei centri di detenzione e nelle carceri sono, inoltre, molto dure e talvolta rischiose per la vita, a causa della mancanza di cibo, delle condizioni igieniche inadeguate e della mancanza di cure mediche (su quest'ultimo tema vedi anche il rapporto di Amnesty International 2016-2017).

9 - L'appello è, quindi, fondato con riferimento alla statuizione dell'ordinanza impugnata, concernente il mancato riconoscimento della protezione sussidiaria.

_____ ha, invero, dedotto la sussistenza della fattispecie del danno grave di cui alla lettera c) dell'art. 14 del D. Lgs. n. 251 del 2007.

Ritiene, però, il Collegio che non sussista tale ipotesi, per non essere presente in Costa d'Avorio, alla luce delle notizie desumibili dalle fonti informative citate, alcun conflitto armato nella nozione di



recente offerta anche dalla Corte di Giustizia UE con la sentenza 30 gennaio 2014 n.285,

10- La fattispecie di danno grave paventato dal richiedente sembra, piuttosto, da ricondurre nell'ambito della previsione di cui alla lettera b) dell'art. 14 del D. Lgs. 251/2007, sopra citato, posto che la sottoposizione a gravi ed ingiustificate minacce di arresto, con conseguente pressione psichica, provenienti da soggetto privato, che si è avvalso, a tal fine, dei suoi legami con le forze militari, le quali hanno posto in essere atti di violenza fisica anche nei confronti del fratello di _____, è riconducibile ad una nozione, pur lata, di trattamento inumano e degradante. Ai sensi dell'art. 5 del Decreto Legislativo 251/2007, del resto, l'autore del danno grave può anche essere un agente privato e non necessariamente statale, in assenza di un'autorità statale che impedisca tali comportamenti dannosi (Cass. 15192/2015, Cass. 16356/2017).

Preme sottolineare, per completezza, che il Giudice può dare ai fatti dedotti dalla parte la qualificazione giuridica che ritiene più corretta.

11 – Nel caso in esame può ritenersi sussistere la carenza di protezione da parte dei soggetti di cui all'art. 6 del D. Lgs. 251 del 2007 e, in particolare da parte delle autorità statuali, essendo

_____ impossibilitato a rivolgersi alla polizia, in ragione dei legami del suo datore di lavoro con le forze di sicurezza.

12- In riforma della impugnata ordinanza, deve, pertanto, essere riconosciuta a _____ la protezione sussidiaria.

13 – Quanto alla spese di lite, si osserva che, in ogni caso in cui la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile proposta contro un'amministrazione statale, l'art. 133 del D.P.R. osta alla pronuncia di una sentenza di condanna al pagamento delle spese, dovendo la liquidazione degli onorari e delle spese, in favore del difensore della parte ammessa, avvenire seguendo il procedimento di cui all'art. 82, e, quindi, con istanza di liquidazione al giudice del procedimento (Cassazione civile sez. II, 29/10/2012, n. 18583).

Con separato decreto, deve, dunque, procedersi a tale liquidazione.



Sentenza n. 73/2018 pubbl. il 09/01/2018

RG n. 1535/2017

Repert. n. 70/2018 del 09/01/2018

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciano, ogni contraria e diversa istanza disattesa,

in accoglimento dell'appello e in riforma dell'ordinanza impugnata:

I - riconosce a _____, nato in Costa d'Avorio il 22 dicembre 1986, la protezione
sussidiaria;

II - nulla sulle spese.

Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 14 novembre 2017

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Rosario Lionello Rossino

Fausto Casari

